



## Comune di ALIA

(Città Metropolitana di Palermo)  
Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA  
tel. 091-8210911 fax 091-8210939  
[www.comune.alia.pa.it](http://www.comune.alia.pa.it) [comunediafia@libero.it](mailto:comunediafia@libero.it)  
Settore Economico Finanziario  
Servizio Tributi

Prot. n. 16728

Il 04 Dicembre 2017

### A V V I S O

Si informano i contribuenti che il **16 Dicembre 2017** scade il termine per il versamento della 2<sup>a</sup> rata (**saldo**) della TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) per l'anno 2017. La 1<sup>a</sup> rata della TASI 2017 deve essere calcolata con l'aliquota dell'**1xmille** già in vigore nell'anno 2016, non avendo l'Ente deliberato sulle aliquote TASI.

Ai sensi del comma 671 dell'art.1 della l. n. 147/2013 "la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solito all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria". Il successivo comma 672 della legge n.147/2013 prescrive, inoltre, che "In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna". La TASI è dovuta dall'occupante, detentore a qualsiasi titolo, nella percentuale pari al **10%** dell'ammontare complessivo del tributo dovuto per l'immobile (D.L. n. 88/2014).

**Sono soggetti al versamento della TASI per l'anno 2017** i possessori e i detentori di:

- immobili di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.
- altri fabbricati;
- aree fabbricabili;
- fabbricati rurali a uso strumentale;

**Sono esenti dal versamento della TASI per l'anno 2017** i possessori e i detentori di

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali: A/2 – A/3 - A/4 – A/5 – A/6 e A/7 e relative pertinenze ("legge di stabilità 2016");
- unità immobiliare equiparata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero, purché non locata (art. 9 del Regolamento Comunale I.M.U. approvato con delibera di C.C. n.70/2012);

**Sono esclusi dal versamento della TASI per l'anno 2017:**

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- un unico immobile (iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare) posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado, con le modalità previste dalla legge di stabilità 2016;

**Sono soggetti alla riduzione di due terzi dell'importo dovuto della TASI per l'anno 2017:**

Una ed una sola unità immobiliare posseduta e considerata direttamente adibita ad abitazione principale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (art.9 bis comma 1 e 2 della legge n. 80/2014).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti i contribuenti possono rivolgersi presso l'Ufficio Tributi nei giorni e nelle ore di ricevimento del pubblico.



**Il Responsabile del Settore 2  
Incaricato di funzioni dirigenziali  
f.to Rag. Siragusa Santa**